

LEGGI PENALI TRA REGOLE E PRASSI

Collana diretta da Adolfo Scalfati e Mariavaleria del Tufo

Ius Novum

Francesco Zacchè

TENUITÀ DEL FATTO E RITI ALTERNATIVI AL DIBATTIMENTO

I nuovi assetti dopo il d.lgs. n. 150 del 2022



G. Giappichelli Editore – Torino

Sezione I
COORDINATE DI FONDO

I PROCEDIMENTI SPECIALI NEL DISEGNO DELLO *IUS NOVUM*

di Daniela Vigoni

SOMMARIO: 1. Il quadro. – 2. Lo sfondo. – 3. Dalla permacrisi al rilancio. – 4. Le contaminazioni. – 5. Le criticità. – 6. Le disarmonie nella costruzione delle interrelazioni. – 7. Gli elementi complementari promozionali. – 8. La prospettiva.

1. Il quadro

La struttura plurimodulare accosta al procedimento ordinario il «composito sistema parallelo costituito dai procedimenti speciali» volto a contenere il rischio della «iper-processualizzazione»¹.

Sulle aspettative riposte nei «riti differenziati» la Relazione al progetto preliminare al codice era stata lapidaria nell'affermare che «ad essi è affidata in gran parte la possibilità di funzionamento del procedimento ordinario, che prevede meccanismi di formazione della prova particolarmente garantiti, e quindi non suscettibili di applicazione generalizzata, per evidenti ragioni di economia processuale». Sempre la Relazione ricordava che «il nuovo processo “funzionerà se riusciremo a far pervenire al dibattito soltanto una parte piccola di processi”»².

L'assetto dei riti consensuali-incentivati è mutato nel tempo: mediante innovazioni della fisionomia e dinamica dei riti (paradigmatico il giudizio abbreviato); con decisi interventi espansivi (come nel caso del patteggiamento), ma an-

¹ M. PISANI, *Premessa*, in M. PISANI (a cura di), *I procedimenti speciali in materia penale*, Giuffrè, Milano, 1997, p. XI.

² *Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale*, in G.U., 24 ottobre 1988, n. 250, *Suppl. ord.*, n. 2, p. 104, dove si cita l'intervento dell'on. Casini alla Camera dei deputati, Aula, 10 luglio 1984, nel corso dell'approvazione della legge-delega c.p.p.

che introducendo limiti o vincoli all'accesso (per i delitti puniti con l'ergastolo nel giudizio abbreviato, per i delitti contro la pubblica amministrazione nel patteggiamento) nonché rimodulando il profilo premiale (anche *in peius* nel patteggiamento, solo *in melius* nel procedimento per decreto); arricchendosi di un nuovo modello (la sospensione del procedimento con messa alla prova).

Le percentuali relative ai procedimenti speciali deflativi del dibattimento sono rimaste, però, tendenzialmente stabili, senza forti oscillazioni e indicano la loro scarsa capacità di assorbire significative quote del carico giudiziario. Solo l'innesto della *probation* processuale ha dato al momento buoni risultati, dato il progressivo incremento rispetto a una bassa percentuale iniziale; non ci si può nascondere, tuttavia, che a un alleggerimento del carico processuale corrisponde un aggravio per le agenzie sociali, deputate a elaborare il programma trattamentale e impegnate in quell'attività di assistenza e supporto che va prestata anche in altri percorsi rieducativi, come le misure alternative alla detenzione e le pene sostitutive³.

I dati statistici⁴ – che manifestano l'alto tasso di assoluzioni in dibattimento⁵ e il basso ricorso ai riti deflativi⁶, letti con quelli relativi alla lunghezza dei tempi

³ In proposito, v. la stessa *Relazione illustrativa al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150*, in G.U., 19 ottobre 2022, n. 245, *Suppl. straordinario*, n. 5, p. 470.

⁴ Per un'accurata analisi dei dati statistici accompagnata da alcune riflessioni v. M. GIALUZ-J. DELLA TORRE, *Giustizia per nessuno. L'inefficienza del sistema penale italiano tra crisi cronica e riforma Cartabia*, Giappichelli, Torino, 2022, p. 107 ss. Un altro studio basato su un'indagine statistica che propone ulteriori considerazioni è di F. TRAPPELLA, *Quale futuro per i riti speciali*, in *Arch. pen. web*, 2022, n. 2, p. 1, consultabile all'indirizzo internet www.archiviopenale.it.

V. già, efficacemente, sulla scarsa incidenza dei procedimenti speciali, muovendo dal monitoraggio ministeriale relativo agli anni 2003-2008, R. ORLANDI, *L'insostenibile lunghezza del processo penale e le sorti progressive dei riti speciali*, in *Riv. dir. proc.*, 2012, p. 21 ss.

⁵ Nella *Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2022* (P. Curzio), in *Sist. pen.*, 24 gennaio 2022, p. 60, consultabile all'indirizzo internet www.sistemapenale.it, si riporta che «le assoluzioni pronunciate all'esito del giudizio ordinario sono percentualmente stabili; nell'anno giudiziario 2020/2021 erano pari al 54,8% laddove nell'anno giudiziario 2021/2022 sono state 55,3%. In lieve diminuzione il dato che attiene alle assoluzioni pronunciate a seguito di giudizio immediato innescato dall'opposizione a decreto penale: nell'anno giudiziario 2021/2022 sono state pari al 67,5%, mentre in quello precedente erano state pari al 68,7%».

⁶ Sempre nella *Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2022*, cit., p. 60-62, emerge che «le richieste di definizione con riti alternativi promosse dal pubblico ministero (richiesta di decreto penale; richiesta di patteggiamento con il preventivo consenso della parte nel corso delle indagini preliminari), [...] assommano al 15% nell'anno giudiziario 2021/2022». Se «il numero dei decreti penali di condanna emessi è stato pari 41.323, in crescita rispetto all'anno giudiziario precedente», tuttavia «il numero delle opposizioni (18.216) costituisce il 44,2% del totale dei decreti emessi, sicché circa il 56% di questi, pari a 23.107, divengono esecutivi» e «permane molto elevato il tasso di assoluzione per il decreto penale opposto dall'imputato (67,5% nell'anno giudiziario 2021/2022; 68,7% nell'anno giudiziario 2020/2021)». Nella Relazione ancora si legge

di durata del procedimento penale⁷ – hanno indotto il legislatore ad agire nella direzione di contrarre il numero dei processi che approdano alla fase del giudizio.

La riforma interviene sia, in modo diretto, sulla disciplina particolare dei procedimenti deflativi consensuali, ampliando sensibilmente l'ambito operativo e potenziando gli incentivi a farne ricorso, sia, in modo indiretto, nel senso di promuovere l'accesso ai procedimenti deflativi che si caratterizzano per la presenza delle diminuenti, anche attraverso la manovra organica che ha rigenerato il sistema di sostituzione delle pene detentive di breve durata, innovando nella tipologia, ora quadripartita, e nel limite massimo per operare la sostituzione, raddoppiato e posto all'altezza di quattro anni.

Ai procedimenti speciali così come individuati dal legislatore, a cui si può accostare anche l'oblazione, si sono aggiunti, a livello generale, dopo la sperimentazione di istituti analoghi in specifici ambiti giurisdizionali, particolari epiloghi tipici, in grado pure di sviluppare effetti drenanti: prima, la particolare tenuità

che «per quanto concerne i procedimenti trattati davanti al GIP/GUP [...] va registrata, in primo luogo, la conferma del limitato ricorso ai riti speciali (patteggiamento e abbreviato) davanti al GIP/GUP (patteggiamento e abbreviato). Soltanto l'8% delle definizioni davanti al predetto giudice avviene con un rito speciale (8% anche nell'anno giudiziario 2020/2021)». Peraltro, «anche davanti al giudice dibattimentale i riti speciali hanno una limitata incidenza, assommando nel complesso a 74.394 i procedimenti definiti mediante un rito diverso da quello ordinario, mentre quelli definiti secondo quest'ultimo rito sono stati 188.372. Pertanto, solo nel 28,3% dei casi il procedimento ha seguito un percorso deflativo. Un dato inferiore a quello (30,3%) registrato nell'anno giudiziario 2020/2021, nel quale 164.088 sono stati i procedimenti definiti con rito ordinario e 71.519 quelli definiti con uno dei riti speciali». Più precisamente «i giudizi abbreviati in sede di rito ordinario sono aumentati da 13.499 dell'anno giudiziario 2020/2021 a 15.782 dell'anno giudiziario 2021/2022; sono invece diminuiti i patteggiamenti, passando da 19.043 a 18.041 (dati che, però, non permettono di distinguere i patteggiamenti a seguito di direttissimo – che risultano maggiormente appetibili per ragioni connesse allo *status* dell'imputato e alla evidenza della prova – e quelli innescati a seguito della citazione diretta)».

⁷La durata dei processi penali, misurata secondo l'indice (*disposition time*) utilizzato da CEPEJ, se pur mostra un certo miglioramento nei tempi, resta sempre "irragionevole". Nella *Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2022*, cit., p. 56, riguardo all'anno giudiziario 2021/2022 si rileva che «gli uffici giudicanti di merito presentano valori inferiori rispetto a quelli dell'anno 2018/2019 [...]: Corte di appello: 815 contro 840; Tribunali ordinari: 387 contro 392. Solo il Giudice di pace è in controtendenza, con 268 contro 225. Il dato relativo alla Corte di cassazione è pari a 162, non di poco superiore a 136 dell'anno giudiziario 2018/2019, ma comunque inferiore al *target* assegnato come obiettivo da conseguire entro il 2026. I dati che riflettono la durata media del giudizio di appello – attualmente di 815 giorni, che dovranno ridursi a 601 giorni entro il 30 giugno 2026 per soddisfare gli impegni assunti con la UE – segnalano una riduzione rispetto ai 956 giorni del precedente anno giudiziario e, se non permettono di ridurre l'impegno per il raggiungimento dell'obiettivo, almeno rassicurano circa la capacità delle corti di merito di conseguire il risultato posto che rappresentano un miglioramento anche rispetto al dato dell'anno giudiziario 2018/2019 nell'anno giudiziario 2021/2022». Per un raffronto con gli altri Stati v. *Council of Europe, European judicial systems – CEPEJ Evaluation Report, 2022, Evaluation cycle (2020 data), September 2022*, in particolare p. 151.

del fatto, di maggiore impatto e rafforzata dalla stessa ultima riforma; poi, le fattispecie di estinzione del reato per condotte riparatorie, di carattere generale e settoriale, e anche in quest'ultima direzione si è mosso il recente intervento legislativo.

In una diversa e parallela prospettiva, tutta da verificare in futuro circa gli spazi che potrà effettivamente acquisire, si colloca la giustizia riparativa, a cui il legislatore ha fornito quella base giuridica invocata dalle fonti internazionali relativamente alle concrete intersezioni con il procedimento penale, che possono esservi prima dell'esercizio dell'azione penale, nel corso del processo, sull'esito del giudizio e in ambito esecutivo.

2. Lo sfondo

Oltre al tentativo di potenziare, in vario modo e diversa misura, i procedimenti deflativi del dibattimento agendo sulla disciplina dedicata e ai positivi riflessi che derivano dalle novità sostanziali, ulteriori segnali nella direzione di promuoverne l'avvio possono cogliersi anche nel mutamento della regola decisoria per il transito da una fase all'altra del procedimento di primo grado.

Si prospetta – attraverso le regole gemelle espresse negli artt. 408, comma 1, e 425, comma 3, c.p.p. – un comune criterio, per il pubblico ministero, nel determinarsi circa l'esercizio dell'azione penale, e, per il giudice, nel controllo sull'inazione e sull'azione, improntato a una diagnosi degli elementi raccolti, funzionale a una prognosi non di fondatezza e sulla tenuta dell'azione (perciò, nella prospettiva di sondare la non superfluità del dibattimento), ma di risultato e sul successo dell'azione (quindi, volta a ipotizzare l'esito del processo).

Il criterio che ora punta sulla «ragionevole previsione di condanna»⁸ per

⁸In merito v. T. RAFARACI, *Archiviazione e udienza preliminare nella riforma Cartabia*, in *Dir. pen. proc.*, 2023, p. 160 ss.; F. SIRACUSANO, *La prevedibilità dell'esito del giudizio quale antidoto all'azzardo imputativo?*, in *Proc. pen. giust.*, 2023, p. 543; M. MENNA, *L'inquadramento della regola di giudizio del non luogo a procedere tra passato e presente dell'udienza preliminare*, in *Arch. pen. web*, 2023, n. 1, p. 1 ss., consultabile all'indirizzo internet www.archiviopenale.it. Fra i più recenti contributi, anche per ulteriori richiami bibliografici, v. A. CABIALE-S. QUATTROCOLO, *Un filtro più potente precede un bivio più netto: nuove possibili prospettive di equilibrio tra udienza preliminare, riti speciali e giudizio nel quadro della riforma Cartabia*, in *Giustizia insieme*, 9 gennaio 2023, § 1 ss., consultabile all'indirizzo internet www.giustiziainsieme.it; G. CIVITA, *Udienza preliminare: la nuova regola di giudizio per la sentenza di non luogo a procedere*, in G. SPANGHER (a cura di), *La riforma Cartabia. Codice penale – Codice di procedura penale – Giustizia riparativa*, Pacini, Pisa, 2022, p. 317; K. LA REGINA, *L'archiviazione nel vortice efficientista*, *ivi*, cit., p. 276; F. MORELLI, *Osservazioni critiche sulla funzione dell'indagine alla luce della nuova udienza preliminare*, in *Sist. pen.*, 2023, n. 5, p. 23 ss., consultabile all'indirizzo internet www.sistemapenale.it; C. NAIMOLI,

escludere l'archiviazione e la sentenza di non luogo a procedere, sempre che venga colto nella prassi lo spirito deflativo che anima l'innovazione normativa⁹, provoca importanti ricadute sistematiche, venendo sia a incidere sull'assetto e sull'equilibrio delle fasi del procedimento penale, sia a determinare un'anticipata operatività del canone *in dubio pro reo*.

La formula prognostica di nuovo conio sminuisce la stessa centralità del dibattimento, quale sede privilegiata di assunzione della prova nel contraddittorio delle parti, e, al contempo, accresce il peso delle indagini, già evidente, dato il rilievo assunto dagli atti investigativi tecnico-scientifici, ulteriormente rimarcato dall'onere di completezza imposto dalla Corte costituzionale¹⁰, che trova ragione soprattutto in vista del possibile utilizzo degli elementi acquisiti quale piattaforma cognitiva dei riti a prova contratta.

Poiché la nuova formula, così come congegnata, nel caso di dubbio non spinge al *favor actionis*, ma esprime il *favor innocentiae*, arretrerebbe di posizione dalla sua sede tipica il criterio *in dubio pro reo*, venendo a rappresentare non solo una regola di giudizio per la decisione sulla responsabilità penale, ma anche una sorta di bussola diretta a orientare, nel transito da una fase all'altra, le determinazioni circa la richiesta di rinvio a giudizio e il decreto che dispone il giudizio, con le evidenti torsioni *contra reum* dell'utilizzo di un canone che costituisce sviluppo diretto della presunzione d'innocenza.

Attraverso lo *standard* selettivo introdotto, il criterio di giudizio risolutivo del dubbio, da regola di vertice, verrebbe a pervadere pure le fasi antecedenti al giudizio, tanto da poter influire sulle scelte del *modus procedendi*, esercitando una indiretta pressione a far ricorso ai riti incentivati¹¹.

Considerazioni sulla "ragionevole previsione di condanna" per l'archiviazione e per la sentenza di non luogo a procedere, in *Dir. pen. proc.*, 2022, p. 831 ss.; S. RUGGERI, *Azione e inazione*, in D. CASTRONUOVO-M. DONINI-E.M. MANCUSO-G. VARRASO (a cura di), *Riforma Cartabia. La nuova giustizia penale*, Wolters Kluwer-Cedam, Milano, 2022, p. 627 ss.; C. SANTORIELLO, *Le nuove regole di giudizio della Riforma Cartabia, tra una positiva sinergia e una possibile eterogenesi dei fini*, in *Arch. pen. web*, 2022, n. 2, p. 1 ss.; F. TONDIN, *La nuova regola di giudizio della ragionevole previsione di condanna*, in *Cass. pen.*, 2023, p. 404 ss.

⁹ Cfr. E. AMODIO, *Filtro «intraneo» e filtro «estraneo» nella nuova disciplina del controllo per il rinvio a giudizio*, in *Cass. pen.*, 2022, p. 17 s.; E. MARZADURI, *La riforma Cartabia e la ricerca di efficaci filtri predibattimentali: effetti deflativi e riflessi sugli equilibri complessivi del processo penale*, in *Legisl. pen.*, 25 gennaio 2022, p. 27, consultabile all'indirizzo internet www.laegislazionepenale.eu; T. RAFARACI, *Archiviazione e udienza preliminare*, cit., p. 162.

¹⁰ In particolare, le note decisioni Corte cost., 15 febbraio 1991, n. 88; Corte cost., 9 maggio 2001, n. 115.

¹¹ Per F. SIRACUSANO, *La giustizia negoziata fra appannamenti modellistici e derive valoriali*, in *Arch. pen. web*, 2023, n. 2, p. 19, consultabile all'indirizzo internet www.archiviopenale.it, si prospetta «una "inquietante" regola di giudizio quale "subdolo" incentivo alla giustizia negoziata»; ID., *Produttività, efficienza ed efficacia della giustizia penale: l'insidiosa logica economica della "riforma Carta-*

La stessa udienza preliminare da naturale momento di verifica dell'azione penale pare così mutare nella funzione: finirebbe per porsi quale luogo di definizione anticipata attraverso i riti deflativi del dibattimento oppure, quando non chiuda il processo, come stadio votato alla verifica della presenza delle parti e alla stabilizzazione dell'imputazione, svolgendo un ruolo propedeutico al giudizio.

Se poi in concreto tutto ciò possa avvenire, resta da vedere, dato che rispetto al mutamento della regola per il passaggio di fase, potenzialmente in grado di agire nel senso di promuovere le soluzioni anticipate di matrice consensuale, potrebbero incidere, e prevalere, altri e diversi fattori che, in senso contrario, inducono a privilegiare comunque l'itinerario del procedimento ordinario: dalle tattiche dilatorie, nella speranza che possano operare prescrizione e improcedibilità, alle scelte difensive che mirino al proscioglimento o a una pena che, magari frutto di concordato in appello (ora sganciato da limiti soggettivi e oggettivi), potrebbe assestarsi su livelli non molto lontani da quella conseguente ai riti alternativi premiali, alla constatazione delle troppe variabili che si celano dietro al giudizio abbreviato che, fra tutti i procedimenti speciali, gode del più ampio ambito operativo¹², alla diffidenza per una anticipata definizione del processo che preluda a un ravvicinato momento esecutivo.

3. Dalla permacrisi al rilancio

È una evidente *permacrisi* quella che ha investito i procedimenti speciali: essi si sono evoluti ma non rafforzati, tanto che nelle Relazioni sull'amministrazione della giustizia succedutesi nel tempo viene segnalato il loro «totale insuccesso»¹³, essendo «scarsamente appetibili e quindi incapaci di concorrere sensibilmente alla riduzione dei carichi di lavoro»¹⁴.

bia», in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2023, p. 181, ribadendo che «dovrebbe risultare rafforzato l'*appeal* dei riti speciali»; secondo G. CIVITA, *Udienza preliminare: la nuova regola di giudizio*, cit., p. 327, si tratterebbe di «una strisciante forma di coercizione dell'imputato alla scelta di riti alternativi».

¹²In particolare, nel giudizio abbreviato, non solo in relazione all'instabile e fluido quadro probatorio (v. le considerazioni già svolte in D. VIGONI, *La richiesta di giudizio abbreviato: tipologie e sviluppi del procedimento*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2018, p. 1966 s.), ma anche, e soprattutto, in ragione dell'imprevedibilità e incertezza della sanzione, pure derivanti da prassi volte a muovere «da una base di calcolo assai consistente così da approdare a una pena solo formalmente ridotta per il rito» (F. SIRACUSANO, *La giustizia negoziata*, cit., p. 11), favorite da «previsioni edittali di pena, troppo spesso connotate da forbici eccessive tra minimo e massimo» (V. MAFFEO, *Efficienza e deflazione processuale nella riforma dei procedimenti speciali [legge n. 134 del 2021 e d.lgs. n. 150 del 2022]*, in *Cass. pen.*, 2023, p. 37).

¹³ *Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 1999* (A. La Torre), p. 16.

¹⁴ *Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2019* (G. Mammone), p. 26.

Di qui, ancora un tentativo di *rilancio* dei riti alternativi al dibattimento, in nome di un'esigenza di semplificazione e accelerazione del processo penale che, oltre ad essere da sempre auspicata, è stata una costante di ogni progetto di riforma¹⁵.

Le mosse normative mirano a: estendere gli spazi applicativi (nel procedimento per decreto e nella messa alla prova); accrescere l'area negoziale (nel patteggiamento); introdurre nuovi incentivi (nel giudizio abbreviato, nel patteggiamento e nel procedimento per decreto); intervenire sul profilo dinamico (nel procedimento per decreto, nella messa alla prova, nel giudizio immediato).

a) In primo luogo, si è ampliato l'ambito operativo del procedimento per decreto e della messa alla prova.

Il procedimento per decreto beneficia delle modifiche sostanziali che hanno portato fino a un anno la soglia di pena detentiva sostituibile con la pena pecuniaria; soprattutto, rileva l'innovazione che consente anche di optare, «entro gli stessi limiti», per il lavoro di pubblica utilità sostitutivo (art. 459, commi 1-*bis* e 1-*ter*, c.p.p.), con un'inedita apertura del procedimento a una pena diversa da quella pecuniaria.

La soluzione adottata per la messa alla prova, motivata da «esigenze di tecnica e di economia legislativa»¹⁶ lascia intatto il contenuto sostanziale dell'art. 168-*bis* c.p. e si traduce nella sostituzione del comma 2 dell'art. 550 c.p.p., che, in precedenza oggetto di minimi ritocchi, ora comprende una serie di reati, la cui pena edittale non è superiore nel massimo a sei anni. In virtù del rinvio mobile dell'art. 168-*bis* c.p. all'art. 550 c.p.p. ne risulta una parallela estensione della messa alla prova a tutti i reati aggiunti all'elenco originario. Si tratta di un rilevante numero di fattispecie che, per un verso, almeno sulla carta, non paiono presentare «particolare difficoltà di accertamento» tanto da consentire la citazione diretta a giudizio e, potenzialmente, si adattano a intraprendere quegli itinerari «risocializzanti o riparatori» tipici della messa alla prova¹⁷.

¹⁵ V. già nel 1962 la commissione presieduta da Carnelutti, che si proponeva, fra l'altro, di porre rimedio alla «lamentata lungaggine delle procedure» e poi nel 1963, nell'ambito di una più ampia riforma dei codici, in cui si rimarcava la lentezza del processo penale quale «malattia fondamentale» e si affermava la necessità di puntare a una «semplificazione»: lo ricorda M. PISANI, *La celerità nel processo penale italiano*, in ID., «*Italian Style*»: figure e forme del nuovo processo penale, Cedam, Padova, 1998, p. 25.

¹⁶ *Relazione illustrativa al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150*, cit., p. 471.

¹⁷ *Relazione illustrativa al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150*, loc. cit. Cfr., però, al riguardo, le considerazioni di T. EPIDENDIO, *Profili sostanziali della messa alla prova post-Cartabia*, in D. CASTRONUOVO-M. DONINI-E.M. MANCUSO-G. VARRASO (a cura di), *Riforma Cartabia*, cit., p. 790 s.; E. MATTEVI, *La sospensione del procedimento con messa alla prova dopo la riforma Cartabia – Profili sostanziali*, in *Dir. pen. proc.*, 2023, p. 46 s.; cfr. anche F. VERGINE-V. MAZZOTTA, *La sospensione del procedimento con messa alla prova secondo la Cartabia, una mossa poco coraggiosa*, in G. SPANGHER (a cura di), *La riforma Cartabia*, cit., pp. 474 s. e 481.

Il contenuto ampliamento sottende la rinuncia ad altre alternative: promuovere una (forse eccessiva) estensione della *probation* a specifici reati la cui pena edittale non superi nel massimo i dieci anni¹⁸; intervenire (più opportunamente), per rimodularne i criteri d'accesso dalla pena edittale a quella concretamente applicabile (come nel caso del giudizio abbreviato e del patteggiamento); rimuovere alcune delle preclusioni che ne limitano l'accesso (fra tutte, quella relativa alla non reiterabilità).

b) Quanto al patteggiamento, le proposte di riforma avanzate in precedenza¹⁹ tendevano a un ampliamento della sua operatività, estendendolo all'altezza degli otto anni di reclusione, aumentando la diminuente processuale fino alla metà della pena concretamente applicabile, ed escludendo le preclusioni soggettive e oggettive di accesso al rito. Un'operazione così audace rischiava di proporre del patteggiamento una versione troppo disinvolta, tale da alterare assetto ed equilibri, per promuovere forme di giustizia "*self service*", a basso costo, per di più animate da una visione anticognitiva, che sfida presidi costituzionali per proiettare il rito nella esclusiva dimensione di utile via di sfogo della pressione derivante dal carico giudiziario.

Escluse le soluzioni dirette a estendere l'ambito applicativo nei termini sopra indicati, ora una significativa novità proviene sia "dall'esterno", ossia da quella parte della riforma che ha interessato il diritto sostanziale, sia "dall'interno", e cioè dalle innovazioni relative alla disciplina dedicata all'applicazione della pena su richiesta delle parti.

"Dall'esterno", e sul versante sostanziale, occorre tener conto degli effetti positivi derivanti dalle pene sostitutive²⁰, nella loro diversa peculiarità e varia esten-

¹⁸ V. Commissione di studio per elaborare proposte di riforma in materia di processo e sistema sanzionatorio penale, nonché in materia di prescrizione del reato, attraverso la formulazione di emendamenti al Disegno di legge A.C. 2435, recante Delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d'appello, *Relazione finale e proposte di emendamenti al d.d.l. A.C. 2435 (24 maggio 2021)*, pubblicata in *Sist. pen.*, 25 maggio 2021, p. 69 s., consultabile all'indirizzo internet www.sistema.penale.it.

¹⁹ Vengono sintetizzate da F. ZACCHÈ, *I riti alternativi nella legge delega e l'obiettivo giustizia – 25%*, in A. MARANDOLA (a cura di), *"Riforma Cartabia" e rito penale. La legge delega tra impegni europei e scelte valoriali*, Wolters Kluwer-Cedam, Milano, 2022, p. 197 ss.; F. DEMARTIS, *Il patteggiamento secondo Cartabia*, in G. SPANGHER (a cura di), *La riforma Cartabia*, cit., p. 395 ss.; A. PULVIRENTI, *Il patteggiamento post "Riforma Cartabia": nuove potenzialità negoziali, stessi limiti cognitivi*, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2022, p. 554 ss. V., volendo, anche D. VIGONI, *Ampliamento delle procedure alternative e ipotrofia dei moduli riparatori (osservazioni a margine di un progetto di riforma)*, in V. MAFFEO (a cura di), *La procedura criminale – Quali riforme* (Atti del Convegno – Web conferencing 22-23 ottobre 2020), ISEG, Roma-Perugia-Mexico, 2021, p. 147 ss. (anche in *Sist. pen.*, 26 febbraio 2021).

²⁰ In merito v. già G. VARRASO, *La legge "Cartabia" e l'apporto dei procedimenti speciali al recu-*

sione applicativa, che si combina con il previo calcolo delle diminuenti processuali. Nell'accordo *ex art. 444 c.p.p.* rientrano tutte le pene sostitutive²¹, cosicché nei contenuti negoziali *quoad poenam* le parti possono contare su più ampi margini di manovra: oltre alla pena detentiva quando la pena supera i quattro anni (e fino a cinque anni), si prefigura la possibilità di ricorrere (anche) alle sanzioni sostitutive quando la pena non supera i quattro anni, e di beneficiare della sospensione condizionale quando la pena non supera i due anni/due anni e sei mesi²².

Il rilancio del patteggiamento conta altresì su alcuni interventi apportati “all'interno” della disciplina del rito, che intendono esaltare i poteri delle parti, estendendo l'area negoziabile.

Si apre così un ulteriore terreno di confronto fra le parti e corrispondenti aree di verifica in capo al giudice, sulla base di un *latum pactum* che può assumere contenuti complessi.

La prima novità è rappresentata dalla possibilità per l'imputato e il pubblico ministero di «chiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata» (art. 444, comma 1, c.p.p.). In tal modo –

pero dell'efficienza processuale, in *Sist. pen.*, 2022, n. 2, p. 40 ss., consultabile all'indirizzo internet www.sistemapenale.it; A. PULVIRENTI, *Il patteggiamento post “riforma Cartabia”*, cit., p. 558 ss.

²¹ Il richiamo all'applicazione, «in quanto compatibile», dell'art. 545-*bis*, comma 2, c.p.p. consente di realizzare anche nell'ambito del patteggiamento quello schema bifasico, tipico dei sistemi di *common law*, di *conviction* e *sentencing* (v. V. FANCHIOTTI, *La giustizia penale statunitense*. Procedure v. Antiprocedure, Giappichelli, Torino, 2022, p. 106 ss.; E.A.A. DEI CAS, *Sentencing inglese e prospettive di un processo bifasico in Italia: potenzialità e insidie di un mutamento a lungo invocato*, in *Arch. pen. web*, 2022, n. 1, p. 1 ss., consultabile all'indirizzo internet www.archiviopenale.it) e permette di acquisire, dall'ufficio di esecuzione penale esterna e dalla polizia, informazioni, atti e documenti necessari per verificare, in rapporto alla richiesta delle parti, la “fattibilità” di quanto proposto attraverso apposita istruttoria. Tutti da verificare, a fronte di tale previsione, sono però i concreti margini d'innesto di tale ulteriore stadio nell'ambito di una procedura caratterizzata dalla genesi negoziale formalizzata nell'accordo fra le parti e dai vincoli che ne derivano alla decisione del giudice: v. al riguardo F. LAZZARINI, *L'applicazione delle pene sostitutive nel patteggiamento tra iniziativa delle parti e poteri del giudice*, in *Sist. pen.*, 14 settembre 2023, p. 1 ss., consultabile all'indirizzo internet www.sistemapenale.it.

²² V. in proposito Cass., Sez. Un., 11 maggio 1993, n. 5882, Iovine, in *CED Cass.*, n. 193417, in cui la Cassazione enuncia il principio di non addizione, per cui la sospensione condizionale della pena può essere concessa, oltre che nell'ipotesi di subordinazione dell'efficacia della richiesta alla sua concessione, specificamente prevista dall'art. 444, comma 3, c.p.p., anche quando la relativa domanda abbia formato oggetto del patto intervenuto tra le parti, senza porsi quale *conditio sine qua non* della sua efficacia; tuttavia, il beneficio non potrà essere concesso d'ufficio se le parti non l'abbiano considerato nell'accordo. V. inoltre, recentemente, Cass., Sez. Un., 27 gennaio 2022, n. 23400, Boccardo, *ivi*, n. 283191, in cui si precisa che l'accordo «deve estendersi anche agli obblighi ulteriori eventualmente connessi “*ex lege*” alla concessione del beneficio, indicandone, quando previsto, la durata» e, di conseguenza, quando manchi un accordo anche su tali elementi la sospensione non può essere accordata e se alla concessione del beneficio è subordinata l'efficacia dell'accordo la richiesta deve essere «integralmente rigettata».

quando la pena supera i due anni, in quanto al di sotto di tale soglia l'esenzione dalle pene accessorie rientra fra gli aspetti premiali previsti *ex lege* – si prefigurano ulteriori margini per definire il trattamento sostanziale ad opera delle parti. Imputato e pubblico ministero potrebbero comprendere nel patto e proporre al giudice l'esenzione dalle pene accessorie – comuni (art. 19 c.p.) e speciali, di fonte codicistica (ad esempio, artt. 600 *septies*.2 e 609 *novies* c.p.) e derivanti da leggi complementari (ad esempio, art. 12 d.lgs. n. 74/2000 in materia di reati tributari) – o la loro applicazione per una durata determinata.

L'assenza di alcun riferimento riguardo alla distinzione fra pene accessorie obbligatorie e facoltative, e, quanto alla durata, fra perpetue e temporanee, pone il problema dei poteri delle parti in merito. Se l'accordo potrà riguardare la pena accessoria facoltativa, nel senso di escluderla o di indicarne la misura, nel caso della pena accessoria obbligatoria, le parti potranno determinarne la durata, sempre che essa non sia perpetua e già predeterminata dalla legge: infatti, non paiono negoziabili le pene accessorie che debbano essere obbligatoriamente inflitte *ex lege* in relazione al titolo di reato per cui si procede²³.

Quando le parti comprendano nell'accordo anche le pene accessorie, all'organo giurisdizionale spetterebbe una verifica che riguarda la congruità del complessivo trattamento sanzionatorio: quindi, di ogni pena applicata, e cioè non solo della pena principale (detentiva, pecuniaria, sostitutiva), ma anche di quella accessoria nei termini previsti dall'accordo. È la stessa Relazione illustrativa²⁴ a sottolineare che la modifica testuale, ossia «passare dall'attuale singolare (“congrua la pena indicata”) al plurale (“congrue le pene indicate”)”, sia idonea a comprendere anche le pene accessorie».

Viene comunque fatta salva la particolare disciplina, introdotta con la legge n. 3/2019 (c.d. legge Spazzacorrotti), relativa a procedimenti per i delitti specificamente indicati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.

Invece, esulano dai poteri negoziali delle parti le sanzioni amministrative, che il giudice, a seconda dei casi, potrà o dovrà applicare²⁵.

²³ Sul punto, in rapporto alle pene accessorie obbligatorie, ritenute perciò non negoziabili dalle parti, Cass., Sez. III, 19 aprile 2021, n. 30285, Shtogaj Nard, in *CED Cass.*, n. 281858. Ritiene che nel caso di pene accessorie obbligatorie l'accordo potrà vertere solo sulla durata, ma non potrà escluderle L. FILIPPI, *I procedimenti speciali dopo la riforma Cartabia*, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2022, p. 537; F. DEMARTIS, *Il patteggiamento secondo Cartabia*, cit., p. 400. Cfr. però, nel senso di ammettere anche l'esclusione delle pene accessorie obbligatorie, F. ZACCHE', *I riti alternativi nella legge delega*, cit., p. 198; B. NACAR, *Riforma Cartabia e riti alternativi: piccole modifiche all'insegna dell'efficienza del processo*, in *Dir. pen. proc.*, 2023, p. 166; P. CORVI, *La nuova fisionomia dell'applicazione della pena su richiesta di parte*, in D. CASTRONUOVO-M. DONINI-E.M. MANCUSO-G. VARRASO (a cura di), *Riforma Cartabia*, cit., p. 747 ss.

²⁴ *Relazione illustrativa al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150*, cit., p. 298.

²⁵ V. già Cass., Sez. Un., 27 maggio 1998, n. 8488, Bosio, in *CED Cass.*, n. 210981; Cass., Sez.

La seconda novità è costituita dalla ulteriore opzione per cui l'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice di non ordinare la confisca facoltativa, o di limitarla a specifici beni o a un importo determinato (art. 444, comma 1, c.p.p.). L'organo giurisdizionale è tenuto a verificare la correttezza delle relative «determinazioni» (art. 444, comma 2, c.p.p.).

Il riferimento espresso alla confisca facoltativa induce a ritenere che l'accordo non possa investire la misura ablativa obbligatoria. Non potrebbero perciò rientrare nella richiesta concordata le ipotesi di confisca previste negli artt. 240, comma 2, e 240-*bis* c.p. o in altre disposizioni del codice penale (ad esempio, art. 452-*undecies* c.p.), oppure stabilite da leggi speciali (ad esempio, art. 73, comma 7-*bis*, t.u. in materia di stupefacenti). Alle parti, quindi, nei casi di confisca obbligatoria, non sarebbe consentito determinare i beni o l'ammontare degli importi²⁶, o, quantomeno, ogni eventuale indicazione nell'accordo al riguardo potrebbe essere disattesa dal giudice (v. *infra*, § 5).

Anche le misure di sicurezza diverse dalla confisca dovrebbero rimanere estranee all'accordo.

c) Il tentativo di incrementare i procedimenti speciali deflativi passa anche attraverso l'introduzione di altri incentivi.

Essi sono rappresentati, innanzitutto, dall'ulteriore riduzione di pena: quantificata in un sesto della sanzione per l'abbreviato, e in un quinto della pena pecuniaria per il decreto di condanna, nel caso in cui non vi sia, rispettivamente, impugnazione o opposizione (artt. 442, comma 2-*bis*, e 460, comma 1, lett. *d* e *h-ter*], c.p.p.).

Poi, viene arricchito il portafoglio premiale del patteggiamento: in ragione dell'inefficacia extra-penale della sentenza, che non ha valore di giudicato né può essere utilizzata come prova; in virtù del fatto che se non sono applicate le

Un., 21 giugno 2000, n. 20, Cerboni, *ivi*, n. 217018. Se l'accordo è condizionato dall'indicazione del tipo o della durata di una sanzione amministrativa accessoria obbligatoria per legge, «tale clausola deve ritenersi come non apposta», dato che l'applicazione di dette sanzioni non è nella disponibilità delle parti: Cass., Sez. Fer., 20 agosto 2020, n. 24023, Rojas Alvarado, *ivi*, n. 279635; Cass., Sez. IV, 10 gennaio 2014, n. 18538, Rustemi, *ivi*, n. 259209. Cfr. anche Cass., Sez. Un., 26 settembre 2019, n. 21369, Melzani, *ivi*, n. 279349.

²⁶ A. BASSI, *I riti speciali nella riforma Cartabia: un'occasione mancata?*, in *il Penalista*, 6 settembre 2021, p. 5, consultabile all'indirizzo internet www.ilpenalista.it, osserva che «la possibilità di definire l'ambito dell'aggressione patrimoniale prevista come conseguenza obbligatoria – soprattutto nei casi in cui sia controverso l'esatto ammontare del prezzo o del profitto del reato e l'aggressione concerna somme rilevanti o beni di cospicuo valore – potrebbe invero rappresentare un significativo incentivo all'opzione per il rito alternativo, consentendo all'imputato di proteggersi da ablazioni disposte *ex officio* di entità indeterminata e non prevedibile». In merito v. anche le considerazioni di B. NACAR, *Natura cognitiva della sentenza di patteggiamento e rimedi impugnatori*, Wolters Kluwer-Cedam, Milano, 2022, p. 387 s.; EAD., *Riforma Cartabia e riti alternativi*, cit., p. 166 s.

pene accessorie non producono effetti le disposizioni non penali che equiparano la sentenza di patteggiamento a quella di condanna (art. 445, comma 1-*bis*, c.p.p.), riconoscendo pari effetti pregiudizievole (è il caso, ad esempio, della causa di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione prevista dall'art. 98 codice dei contratti pubblici).

È da segnalare anche il favorevole criterio di ragguglio per la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria nel procedimento per decreto (art. 459, comma 1-*bis*, c.p.p.).

In più, sia nel patteggiamento, sia nel decreto penale di condanna, il positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità se accompagnato dal risarcimento del danno o dalla eliminazione delle conseguenze dannose del reato, ove possibili, comporta la revoca della confisca eventualmente disposta, fatta salva la confisca obbligatoria (art. 56-*bis*, comma 5, legge n. 689/1981).

d) Ulteriori interventi riguardano la dinamica dei riti.

Vengono stabiliti tempi più dilatati (un anno) per la richiesta di decreto penale di condanna (art. 459, comma 1, c.p.p.), in linea con le nuove scadenze della durata dell'indagine. Salvo ritenere che si debbano comunque rispettare i differenziati termini previsti in via generale a seconda che si tratti di delitti o contravvenzioni²⁷, per queste ultime il maggior tempo messo a disposizione non dovrà intendersi quale segno per favorire un recupero massivo di casi che possono essere definiti con questo rito differenziato, ma come monito per più ponderate richieste di decreto penale²⁸, basate su robusti e risolutivi elementi, in grado di scoraggiare l'opposizione.

Quanto alla messa alla prova, il *novum* è rappresentato dalla proposta da parte del pubblico ministero, che si prospetta in via generale, e perciò prima e dopo l'esercizio dell'azione penale (artt. 464-*bis*, comma 1, 464-*ter*.1, c.p.p. e art. 168-*bis*, comma 1, c.p.)²⁹, a cui segue per l'imputato la possibilità di usufruire di

²⁷ E. ZANETTI, *La spinta deflativa: le modifiche ai procedimenti speciali*, in *Proc. pen. giust.*, 2022, p. 100.

²⁸ V. M. GIALUZ, *Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia*, in *Sist. pen.*, 2 novembre 2022, p. 56, consultabile all'indirizzo internet www.sistema.penale.it; G. VARRASO, *La legge "Cartabia" e l'apporto dei procedimenti speciali*, cit., p. 36; P. CORVI, *Rito monitorio e giudizio immediato: le novità introdotte dalla riforma Cartabia*, in D. CASTRO-NOVO-M. DONINI-M.E. MANCUSO-G. VARRASO (a cura di), *Riforma Cartabia*, cit., p. 766; B. NACAR, *Riforma Cartabia e riti alternativi*, cit., p. 169; M.L. DI BITONTO, *Il procedimento per decreto e il giudizio abbreviato fra passato e presente*, in *Cass. pen.*, 2023, p. 1817 s., la quale trae la necessità di un maggiore spessore cognitivo del procedimento per decreto anche dalla riformulazione del criterio che presidia l'alternativa azione e inazione.

²⁹ La proposta in esito alle indagini viene a dar seguito a quell'avviso del pubblico ministero all'interessato, previsto dall'art. 141-*bis*, comma 1, disp. att. trans. c.p.p., «anche prima di esercita-

uno *spatium deliberandi* al fine di valutare se presentare o no la richiesta (art. 464-*bis*, comma 1, 464-*ter*1, comma 2, c.p.p.).

Fermo restando che legittimato a chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova è il solo indagato/imputato, l'art. 464-*ter*.1 c.p.p. individua, però, quale momento privilegiato per la proposta del pubblico ministero, l'avviso di conclusione delle indagini, definendo un'articolata sequenza – che coinvolge il pubblico ministero, l'indagato, l'ufficio di esecuzione penale esterna, la persona offesa, il giudice per le indagini preliminari – tutta diretta a verificare la praticabilità, e cioè, in particolare, se vi sia adesione dell'imputato, a perfezionare il programma di trattamento, prevedendo le necessarie interrelazioni e definendo gli adempimenti giudiziali.

L'opportuna collocazione nello stadio di fine indagine – creato dall'art. 415-*bis* c.p.p. – e l'autonomia normativa nella disposizione dedicata – l'art. 464-*ter*.1 c.p.p., sia pur nella sviante rubrica che si riferisce a una proposta «nel corso delle indagini preliminari», laddove più propriamente si tratta di un momento a ridosso del provvedimento conclusivo delle stesse quando si prefigura il processo – manifesta l'intenzione di promuovere questa soluzione. Essa infatti, raggiunge tre obiettivi enunciati nella stessa Relazione³⁰: scongiurare disinvolute prassi volte a rendere vani i principi di obbligatorietà dell'azione penale e di completezza delle indagini preliminari; consentire all'imputato, in ragione della piena *discovery* dell'attività investigativa, di operare scelte avvedute, in quanto informate e consapevoli; permettere al giudice la verifica dei presupposti ai fini della decisione, disponendo, in particolare, di quella *factual bases* affinché si giustifichi l'itinerario trattamentale.

La procedura trifasica stabilita per la proposta del pubblico ministero in esito alle indagini, che si sviluppa negli stadi preliminare, propedeutico e decisorio, resta però, nonostante le intenzioni³¹, piuttosto laboriosa e articolata, oltre a suscitare più di una questione interpretativa³². Peraltro, non è valorizzato il ruolo della persona offesa, che resta in ombra³³, tranne nei casi di mediazione e di

re l'azione penale, ove ne ricorrano i presupposti», della facoltà di chiedere la messa alla prova, con cui s'informa anche delle conseguenze di estinzione del reato quando essa abbia esito positivo.

³⁰ *Relazione illustrativa al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150*, cit., p. 475.

³¹ *Relazione illustrativa al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150*, cit., p. 476.

³² Sintetizza le varie questioni M. MIRAGLIA, *La sospensione del procedimento con messa alla prova dopo la riforma Cartabia – Profili processuali*, in *Dir. pen. proc.*, 2023, p. 52.

³³ I margini d'intervento della persona offesa nell'ambito dell'assetto dinamico della messa alla prova risultano oggetto di una disciplina assai frammentaria e poco omogenea. In fase d'indagine, e qualora vi sia stata la proposta del pubblico ministero, la persona offesa viene avvisata e può presentare memorie soltanto dopo che l'indagato ha prestato consenso, e non prima (art. 464-*ter*.1, comma 3, c.p.p.); nulla è specificamente previsto nel caso in cui il giudice ritenga necessario ai fini della decisione fissare l'udienza ai sensi dell'art. 127 c.p.p., anche se l'espresso riferimento

svolgimento di programmi di giustizia riparativa (art. 464-*bis*, comma 4, lett. c], c.p.p.), e salvo il potere di veto (ingiustificato) che può esprimere rispetto all'autorizzazione del pagamento rateale delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno (art. 464-*quinquies*, comma 1, c.p.p.).

Tutta concentrata a potenziare i procedimenti consensuali-incentivati, la novella legislativa aggiunge alcune disposizioni volte a integrare e modificare la disciplina del giudizio immediato³⁴, che si configura al contempo quale rito acceleratorio al dibattimento, venendo a elidere l'udienza preliminare, e deflativo del dibattimento, se si realizza la conversione nei procedimenti premiali (artt. 456, comma 2, 458 e 458-*bis* c.p.p.).

4. Le contaminazioni

La riforma si misura con l'azione giurisprudenziale³⁵: a volte recepisce, almeno in parte, gli orientamenti espressi, in quel rovesciato rapporto di "dipendenza" che frequentemente si manifesta tra giurisprudenza e legge; altre volte manifesta una reazione a quegli indirizzi emergenti nelle sedi extrapenalistiche che possono disincentivare il ricorso alle procedure deflative del dibattimento.

I segni della *contaminazione* si vedono in particolare nel giudizio abbreviato e nel patteggiamento, da sempre condizionati dalla componente giurisprudenziale

in tale disposizione dell'avviso dell'udienza «alle altre persone interessate e ai difensori» verrebbe a ricomprendere fra essi anche la persona offesa e, se questa lo ha nominato, il suo difensore. Quando la richiesta venga formulata in udienza, il giudice decide nel corso della stessa, sentite non solo le parti, ma anche la persona offesa, e, nel caso fosse stata fissata «apposita» udienza camerale, è dato contestuale avviso a parti e persona offesa; le forme sono sempre quelle previste dall'art. 127 (art. 464-*quater*, comma 1, c.p.p.). Ci si premura di stabilire che il giudice debba valutare che il domicilio indicato nel programma «sia tale da assicurare le esigenze di tutela della persona offesa dal reato» (464-*quater*, comma 3, c.p.p.). A tutela di tali prerogative, la persona offesa può «impugnare autonomamente per omesso avviso dell'udienza o perché, pur essendo comparsa, non è stata sentita ai sensi del comma 1» (art. 464-*quater*, comma 7, c.p.p.). Tuttavia, nel caso in cui il programma trattamentale venga modificato o integrato nel corso dell'udienza fissata per la decisione in chiusura delle indagini (art. 464-*ter*.1, comma 7, c.p.p.) o, nel caso di richiesta nella fase processuale (art. 464-*quater*, comma 4, c.p.p.) si prevede (ovviamente) il consenso dell'imputato, ma non l'audizione della persona offesa.

³⁴Nel dettaglio v. M.F. CORTESI, *Il "nuovo" giudizio immediato*, in G. SPANGHER (a cura di), *La riforma Cartabia*, cit., p. 385 ss.

³⁵L. FILIPPI, *I procedimenti speciali dopo la riforma Cartabia*, cit., p. 533, scrive che «purtroppo, pur partendo dalle migliori intenzioni, la Guardasigilli ha dovuto fare i conti con una legge delega che è frutto dei compromessi provocati dagli scontri politici e il risultato finale è stato quello di una "novella" timida, per non dire pavida, succube della giurisprudenza e che, nel suo complesso, lascia piuttosto perplessi».

ziale³⁶ che si affianca ai dati normativi, persino superandoli o sovrapponendosi ad essi, per dar vita a un integrato sistema sempre in evoluzione.

Le modifiche apportate alla disciplina del giudizio abbreviato sono davvero poco incisive, risentono degli orientamenti espressi dalle Corti apicali e manifestano anche qualche disarmonia.

Non si è colta l'occasione per tentare di rinnovare sul piano strutturale il giudizio abbreviato, che porta con sé i rischi di un incremento probatorio e di una modifica dell'imputazione, oltre che l'incertezza nell'esito³⁷. Si è rinunciato anche a operare una mera revisione normativa che sarebbe stata opportuna, in quanto la disciplina del rito risente dei diversi interventi di riforma.

Sul piano dinamico, non ha avuto seguito la proposta della "Commissione Lattanzi" di distinguere fra richiesta semplice e richiesta condizionata, per riservare solo alla prima la trattazione in udienza preliminare o nell'udienza predibattimentale quando sia competente il tribunale monocratico, e di destinare invece la seconda al giudice del dibattimento³⁸. I paventati problemi generati dal *turn over* giudiziale³⁹ paiono sfumare se si considera che la conoscenza degli atti d'indagine, quando non sia accompagnata da una valutazione nel merito in ordine alla responsabilità dell'imputato, non comporta, nel caso di provvedimento reiettivo, incompatibilità funzionale rispetto al giudizio⁴⁰. Piuttosto, quella soluzione differenziata è criticabile in ragione dello scorrimento in avanti del rito, assai poco in linea con le esigenze di celerità e di abbreviazione dei tempi processuali.

Riguardo alle modalità d'avvio di questo procedimento speciale, che consente quattro tipi di richiesta – "semplice", "condizionata" a un'integrazione probatoria, "associata" ai risultati delle indagini difensive, "impossibile" per i reati puniti con l'ergastolo – la riforma incide sui parametri di ammissione della richiesta condizionata.

Innanzitutto, si è rapportato il criterio di economia processuale ai «prevedibili tempi di istruzione dibattimentale», riprendendo quella linea interpretativa e-

³⁶È assai significativo che tra le pronunce delle Sezioni Unite massimate si contano: per l'applicazione della pena su richiesta delle parti, 45 sentenze; per il giudizio abbreviato, 21 sentenze; per il procedimento per decreto, 7 sentenze; per la messa alla prova, 3 sentenze.

³⁷V., al riguardo, le considerazioni di V. MAFFEO, *Efficienza e deflazione*, cit., 2023, p. 37.

³⁸Sulle ragioni di tale proposta v. Commissione di studio per elaborare proposte di riforma in materia di processo e sistema sanzionatorio penale, nonché in materia di prescrizione del reato, attraverso la formulazione di emendamenti al Disegno di legge A.C. 2435, recante Delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d'appello, *Relazione finale e proposte di emendamenti al d.d.l. A.C. 2435 (24 maggio 2021)*, pubblicata in *Sist. pen.*, 25 maggio 2021, p. 27 s., consultabile all'indirizzo internet www.sistemapenale.it.

³⁹Lo segnala M. GIALUZ, *Per un processo penale più efficiente e giusto*, cit., p. 52.

⁴⁰Così Corte cost., 10 aprile 2002, n. 101.

spresa dalla Corte costituzionale⁴¹, che però, di fatto, aveva neutralizzato la valenza del precedente *standard* di compatibilità dell'integrazione probatoria con le finalità di economia processuale proprie del procedimento. Considerato che il risparmio, sotto il profilo del minor dispendio di tempo e di risorse, pare esservi sempre rispetto al dibattimento, solo che si considerino le più snelle modalità di acquisizione della prova che avvengono nelle forme dell'art. 422 c.p.p., il criterio valutativo di ammissione, così come congegnato, risulta debolmente selettivo e offre ampia discrezionalità al giudice: ogni verifica circa la consistenza delle prove richieste e delle eventuali prove contrarie che potrebbero prospettarsi viene svilita nel confronto con i tempi dell'istruttoria dibattimentale e le articolate forme di assunzione della prova tipiche di tale fase. Di fatto, l'ammissione del giudizio abbreviato che s'intenda avviare con la richiesta condizionata riposa, soprattutto, sul vaglio relativo alla necessità della prova ai fini della decisione, ossia su quello stesso parametro che guida l'integrazione *ex officio* (art. 441, comma 5, c.p.p.).

Anche l'inciso – «tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili» – ora anteposto al duplice parametro di ammissibilità che investe il modello condizionato – sembra riprendere quell'indirizzo della giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione⁴² per cui la prova da assumere in ogni caso debba essere integrativa, e non sostitutiva, di quanto già acquisito e utilizzabile ai fini della decisione.

L'introdotta controllo sull'inammissibilità e sul rigetto prima dell'apertura del dibattimento recepisce, poi, almeno in parte, indicazioni provenienti dalla giurisprudenza costituzionale⁴³ e di legittimità⁴⁴ (v. *infra*, § 5).

Ancora, i limiti apposti alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello, se bypassano gli sviluppi della giurisprudenza delle Sezioni unite della Cassazione⁴⁵, corrispondono però al più recente orientamento espresso dalla Corte europea⁴⁶.

⁴¹ Corte cost., 7 maggio 2001, n. 115.

⁴² Cass., Sez. Un., 27 ottobre 2004, n. 44711, *Wajib*, in *CED Cass.*, n. 229175, in cui si aggiunge che la prova «può considerarsi “necessaria” quando risulta indispensabile ai fini di un solido e decisivo supporto logico-valutativo per la deliberazione in merito ad un qualsiasi aspetto della “regiudicanda”». In senso conforme, Cass., Sez. IV, 18 giugno 2013, n. 39492, A., in *CED Cass.*, n. 256833; Cass., Sez. I, 13 luglio 2018, n. 10016, *Maxim*, *ivi*, n. 274920.

⁴³ Corte cost., 23 maggio 2003, n. 169.

⁴⁴ Cass., Sez. Un., 27 ottobre 2004, n. 44711, *Wajib*, cit.; conformi, Cass., Sez. IV, 18 giugno 2013, n. 39492, A., cit.; Cass., Sez. I, 13 luglio 2018, n. 10016, *Maxim*, cit.

⁴⁵ Fra gli interventi seriali delle Sezioni Unite, dopo il celebre caso Corte eur. dir. uomo, Sez. III, 5 luglio 2011, *Dan c. Moldavia* (e v. anche Corte eur. dir. uomo, Sez. I, 29 giugno 2017, *Loreffice c. Italia*), rilevano soprattutto, quanto al giudizio abbreviato, Cass. Sez. Un., 28 aprile 2016, n. 27620, *Dasgupta*, in *CED Cass.*, n. 267487; Cass., Sez. 19 gennaio 2017, n. 18620, *Patalano*, *ivi*, n. 269785; Cass., Sez. Un., 21 dicembre 2017, n. 14800, *Troise*, *ivi*, n. 272430. V., inoltre, Corte cost., 23 maggio 2019, n. 124.

⁴⁶ Corte eur. dir. uomo, Sez. I, 25 marzo 2021, *Di Martino e Molinari c. Italia*, con nota di V.

Nel patteggiamento, la previsione che amplia l'ambito del "patto" fra le parti offre, riguardo alla (sola) confisca facoltativa, copertura di legalità a prassi censurabili, laddove individuano *praeter legem* ulteriori aree negoziabili, ma avallate dalle Sezioni Unite della Cassazione⁴⁷, che hanno ritenuto legittima l'estensione dell'accordo anche alle misure di sicurezza (patrimoniali e personali). Anche l'innovazione relativa alle pene accessorie recepisce alcuni approdi giurisprudenziali che riconoscono alle parti la possibilità di pervenire a un accordo in merito⁴⁸.

Resta da vedere se l'intervento legislativo rappresenterà un'*actio finium regundorum* dell'intesa, a garanzia della sua legalità e al fine di contenere gli ambiti negoziabili, o se, come pare più probabile, la giurisprudenza verrà ancora ad assecondare le determinazioni delle parti riguardo a ulteriori profili. Tali eventuali componenti dell'accordo aggiunti al di là dei confini legislativi individuati dall'art. 444 c.p.p. – tollerando una definizione ad opera delle parti di altri contenuti della sentenza – potranno essere valutati dal giudice e, se del caso, come si diceva, disattesi senza che, per questo, debba esservi il rigetto della richiesta delle parti⁴⁹. Di conseguenza, si potrebbero ancora prefigurare quelle conseguenze in materia d'impugnazione già delineate dalla giurisprudenza di legittimità, che, nella sua sede più autorevole⁵⁰, riconosce solo per la pronuncia che abbia recepito il patto, anche relativamente a ulteriori contenuti concordati dalle parti, i limiti previsti dall'art. 448, comma 2-*bis*, c.p.p., mentre per le «statuizione estranee all'accordo», oppure difformi dalle determinazioni ulteriori frutto dell'intesa, ammette il ricorso per cassazione secondo la disposizione generale di cui all'art. 606, comma 1, c.p.p.

Invece, innova – almeno rispetto all'effetto *in malam partem*, introdotto dalla legge n. 97/2001 a proposito del solo giudizio per responsabilità disciplinare di fronte alle pubbliche autorità – la previsione di inefficacia del giudicato e irrilevanza probatoria della sentenza di patteggiamento (anche quando è stata pronunciata in esito al dibattimento) «nei giudizi civili, disciplinari, tributari o am-

VASTA, *Overturning in appello dell'assoluzione nel giudizio abbreviato: la decisione della Corte di Strasburgo sulla rinnovazione delle prove dichiarative*, in *Sist. pen.*, 18 maggio 2021, consultabile all'indirizzo internet www.sistemapenale.it. Sull'innovazione legislativa, in senso critico M.L. DI BITONTO, *Il procedimento per decreto e il giudizio abbreviato*, cit., p. 1826 ss.

⁴⁷ Cass., Sez. Un., 26 settembre 2019, n. 21368, Savin, in *CED Cass.*, n. 279348.

⁴⁸ Così, estendendo i principi affermati dalle Sezioni Unite riguardo alle misure di sicurezza (Cass., Sez. Un., 26 settembre 2019, n. 21368, Savin, cit.) anche alle pene accessorie: v. Cass., Sez. V, 24 marzo 2021, n. 19400, Tuci Zef, in *CED Cass.*, n. 281263; Cass., Sez. VI, 27 maggio 2020, n. 16508, Condò, *ivi*, n. 278962. Condivisibili le osservazioni di B. NACAR, *Natura cognitiva della sentenza di patteggiamento*, cit., in particolare p. 409; v. anche J. DELLA TORRE, *Dalle Sezioni Unite una duplice (discutibile) svolta in materia di patteggiamento*, in *Dir. pen. proc.*, 2020, p. 1579.

⁴⁹ V., al riguardo, le considerazioni di A. PULVIRENTI, *Il patteggiamento post "Riforma Cartabia"*, cit., p. 557.

⁵⁰ Cass., Sez. Un., 26 settembre 2019, n. 21368, Savin, cit.